



STATUTO DELLA FONDAZIONE NADIR ONLUS

Art. 1 Costituzione

E' costituita una fondazione denominata "Fondazione Nadir ONLUS" enunciabile anche "Nadir Foundation ONLUS" con sede in Roma, Via Panama 88.

La Fondazione nasce da un'idea di due dei suoi Fondatori, il Dott. Filippo Schloesser e il Dott. Simone Marcotullio che, avendo acquisito negli anni una forte competenza scientifica ed esperienza con riguardo alle malattie infettive in generale ed all'HIV in particolare, si sono fatti portatori di un progetto di sviluppo della ricerca medico-scientifica in tale settore presso l'Associazione Nadir Onlus la quale, in considerazione delle proprie finalità statutarie di lotta all'AIDS, ha deciso di aderire all'iniziativa.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale.

Art. 2 Delegazioni ed uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all'Estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 Scopi e attività istituzionali

La Fondazione persegue esclusivamente la finalità d'interesse collettivo e di solidarietà sociale di promuovere lo sviluppo della conoscenza umana nel settore medico-scientifico, in particolare nel campo delle malattie infettive e delle specialità correlabili per studi scientifici (ad esempio immunologia), attivandosi dunque nella ricerca scientifica, nella informazione, nella formazione e nell'istruzione, con principale riguardo a:

- patologia denominata "Infezione da HIV" (virus di immunodeficienza umana), ossia A.I.D.S. (Sindrome da Immunodeficienza Acquisita) nel suo aspetto degenerativo di retrovirus infettivo, fortemente invalidante, causa di morte, causa di invalidità, anche grave, se trattato;

- patologie correlate per similarità epidemiologica e/o “contesto di infezione” all’HIV/AIDS, ossia malattie infettive sessualmente trasmissibili e/o coinfezioni (Epatiti, Papilloma virus, malaria, tubercolosi ed altre);
- patologie correlate dovute alla presenza dell’HIV/AIDS nell’organismo umano o ad effetti collaterali, eventi avversi o imprevisti causa terapie utilizzate per trattare l’HIV/AIDS e/o patologie in genere correlate o correlabili (es.: problemi oncologici connessi, problemi nefrologici connessi, problemi di qualunque tipo connessi);
- patologie di qualunque genere, sempre e comunque associabili ad un contesto di similarità epidemiologica di infezione e/o coinfezione/coesistenza con l’HIV/AIDS.
- patologie infettive in generale.

Pertanto la Fondazione si prefigge lo scopo di contribuire - direttamente o in collaborazione con università, strutture sanitarie pubbliche e/o private, altri enti di ricerca ed altre fondazioni o associazioni o il settore privato – alla promozione e allo sviluppo della ricerca medica, con specifica attenzione ai risvolti applicativi e, in quanto attività direttamente connesse, alla prevenzione delle malattie sopra indicate ed alla educazione sanitaria della popolazione tutta.

Tale obiettivo si concretizza attraverso la realizzazione di:

1. attività che realizzino direttamente o promuovano la ricerca nel campo bio-medico in generale e nel settore delle patologie citate nel presente articolo in particolare;
2. attività che favoriscano l'applicazione dei risultati della ricerca scientifica, anche intesa come assistenza al dialogo tra i singoli operatori specializzati nei vari settori;
3. attività che promuovano l'aggiornamento dei medici sullo sviluppo delle conoscenze relative alle malattie citate nel presente articolo o a settori inerenti;
4. attività di formazione ed aggiornamento nel campo della prevenzione delle malattie prima citate del personale docente di istituti scolastici di ogni ordine e grado e di formazione in generale;
5. attività di divulgazione di dati e notizie sui progressi più recenti della ricerca medica ed attività di informazione sulle problematiche sociali connesse alle malattie citate nel presente articolo, anche mediante l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione, di prevenzione e di educazione sanitaria rivolte ai cittadini.

Art. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati la Fondazione potrà:

- finanziare o ricevere finanziamenti per le attività scientifiche promosse e gestite direttamente o da altri enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche e/o private, associazioni o altre fondazioni e dal settore privato;
- promuovere e/o finanziare e/o condurre studi e ricerche attinenti anche indirettamente il proprio scopo;
- curare o favorire o promuovere pubblicazioni di carattere scientifico;
- promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento anche finanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati;
- promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
- incentivare, anche con finanziamenti, contributi o borse di studio, da utilizzare in Italia

- o all'Estero, ricercatori o laureati che intendano approfondire temi di interesse della Fondazione;
- accordare contributi (inerenti anche la strumentazione utile allo studio delle patologie indicate al precedente art. 3 e/o connesse) e borse di studio al fine di contribuire alla formazione di personale tecnico da utilizzare nelle ricerche;
 - intrattenere rapporti e scambi culturali con le Università, gli ospedali, le cliniche, i centri di assistenza medica, le associazioni e le fondazioni italiane e estere che perseguano scopi simili nonché con il settore privato;
 - sviluppare insieme all'Associazione Nadir Onlus tematiche attinenti la lotta all'AIDS sostenendo, anche sotto il profilo finanziario, progetti comuni.

Per la realizzazione dei suddetti scopi la Fondazione potrà costituire società, assumere interessenze e partecipazioni in società, o aderire in genere ad enti costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe ovvero anche direttamente od indirettamente collegate a quelle della Fondazione, nonché promuovere iniziative comuni con istituzioni scientifiche italiane ed estere e con altri enti o soggetti pubblici o con il settore privato che operano nei settori di attività sopra indicati.

E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Art. 5 **Patrimonio**

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione;
- dai beni immobili e mobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, anche attraverso donazioni, lasciti, liberalità;
- dai contributi che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dagli apporti finanziari di qualsiasi genere destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad aumentarlo.

Il Patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio di Amministrazione, privilegiando:

- l'acquisto di buoni del tesoro od altri titoli di Stato o di enti locali o garantiti dallo Stato;
- l'acquisto di obbligazioni, fondi comuni di investimento obbligazionari e certificati di deposito;
- l'acquisto di immobili.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Art. 6 Entrate

Per le attività necessarie all'attuazione dei propri scopi istituzionali, la Fondazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- rendite del Patrimonio al netto delle spese per il funzionamento;
- eventuali avanzi di gestione degli esercizi precedenti, essendo vietata qualsiasi distribuzione di utili;
- eventuali liberalità ed ogni altra entrata che non siano state espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio.

Art. 7 Fondatori

Sono Fondatori le persone fisiche e giuridiche che hanno preso parte alla costituzione della Fondazione Nadir ONLUS.

Ai Fondatori sono riconosciuti i poteri di nomina, revoca e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei Fondatori stessi nonché, con le medesime modalità di decisione, il potere di esprimere il proprio parere sulle modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento della Fondazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, uno dei Fondatori non intenda proseguire l'iniziativa intrapresa con la costituzione della Fondazione, dovrà darne comunicazione agli altri Fondatori e al Presidente della Fondazione con lettera raccomandata. Per effetto di tale comunicazione cesseranno in capo al Fondatore uscente tutti i poteri a lui spettanti e a partire da allora i restanti Fondatori eserciteranno i poteri ad essi riconosciuti all'unanimità.

Qualora sia l'Associazione Nadir che non intenda proseguire l'iniziativa, cesserà altresì il diritto della Fondazione ad utilizzare il marchio Nadir nella propria denominazione salvo il raggiungimento di un apposito accordo in tal senso con l'Associazione Nadir Onlus.

Art. 8 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice- Presidente della Fondazione;
- il revisore dei conti o il Collegio dei Revisori;
- i Responsabili dei settori operativi, ove nominati.

Art. 9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto, a scelta dei Fondatori, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dai Fondatori stessi.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente, che è anche il Presidente della Fondazione, e il Vice-Presidente, che è anche il Vice-Presidente della Fondazione.

Ciascuno degli amministratori dura in carica quattro esercizi, salvo dimissioni o revoca da parte di chi è competente alla nomina, ed è liberamente rieleggibile.

Nel caso in cui un amministratore venga meno, per qualsiasi motivo, i Fondatori provvedono alla sua sostituzione. Il soggetto nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza naturale fissata per il sostituito.

In caso di venir meno della maggioranza del Consiglio di Amministrazione per qualsiasi causa che non sia la scadenza, l'intero Consiglio si intende decaduto e i Fondatori provvedono alla nuova nomina.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato ogniqualvolta il Presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno due dei suoi componenti. La convocazione deve essere inviata per iscritto, anche via fax o via e-mail, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le riunioni, regolarmente convocate, sono valide qualora sia presente, la maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione è comunque sempre regolarmente costituito in presenza di tutti i consiglieri.

Si considerano valide le riunioni tenute anche mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza che garantiscano l'intervento di tutti i partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti salvo non sia richiesta una diversa maggioranza dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura di un segretario scelto all'inizio della seduta tra gli amministratori; il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario.

Art. 10

Attribuzioni dei poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione delibera, senza facoltà di delega:

1. sulla scelta dei protocolli di ricerca che verranno effettuati dalla Fondazione. In particolare, esamina le proposte di studi di ricerca presentate; ne esprime una valutazione in base a criteri di interesse scientifico, proponendo, ove necessario, eventuali modifiche; ne riconosce la fattibilità e la non conflittualità con i protocolli già in corso; ne approva, a seguito di parere motivato, l'attivazione nominando responsabile del protocollo il proponente anche persona esterna alla fondazione, ne delibera lo scioglimento dopo aver appurato la documentata impossibilità a proseguire nei termini previsti o nel caso in cui si verificano gravi eventi avversi non previsti;
2. sulle modifiche statutarie con voto unanime di tutti gli amministratori e sentito il parere dei Fondatori, fermo restando che in ogni caso sono immutabili gli scopi della Fondazione;
3. sulla nomina del Presidente e del Vice-Presidente;
4. sulla nomina del Revisore dei Conti o dei componenti del Collegio dei Revisori;
5. sulle modalità di investimento del Patrimonio della Fondazione;
6. sull'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio preventivo e della relazione annuale sull'attività della Fondazione e sulla destinazione degli avanzi di esercizio, fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione;
7. sull'istituzione dei Settori Operativi e sulla nomina del loro responsabile;
8. sull'adozione di tutti i regolamenti e le procedure che ritenga opportuni, conformemente al presente Statuto, per l'espletamento dell'attività istituzionale e connessa e per l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione;
9. sulla costituzione o partecipazione a società, assunzione di interessenze, o adesione in genere ad enti, pubblici o privati, costituiti o costituendi, sempre a condizione che le attività di questi soggetti siano strumentali o direttamente connesse con le attività istituzionali della Fondazione;
10. sulla determinazione delle eventuali indennità di carica annuali del Presidente, del Vice-Presidente e degli Amministratori, e dei membri effettivi del Collegio dei Revisori che, in ogni caso e per ciascun membro, non possono superare il compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
11. sullo scioglimento della Fondazione ai sensi del successivo articolo 15.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, anche in via continuativa, per singoli atti o categorie di essi, al Presidente della Fondazione, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando i limiti della delega. Nell'ambito dei poteri attribuiti dalla delega viene attribuita la rappresentanza legale della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre potrà avvalersi di figure professionali esterne che ritenga utili come consulenti nell'ambito dell'espletamento dell'attività istituzionale e dell'attività connessa.

Art. 11 Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra gli amministratori. Resta in carica per tutta la durata del suo mandato come membro

del Consiglio di Amministrazione. Egli rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente inoltre:

1. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
2. vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto;
3. predispone la bozza di bilancio preventivo e di rendiconto annuale della Fondazione.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri amministratori. Resta in carica per tutta la durata del suo mandato come membro del Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente svolge, in caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente.

Art. 12

Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori

La gestione della Fondazione è sottoposta al controllo di un Revisore iscritto all'albo dei Revisori dei Conti.

Qualora il totale dei proventi della Fondazione superi per due esercizi consecutivi il limite di Euro 1.000.000 la Fondazione dovrà nominare, in luogo di un unico Revisore dei Conti, un Collegio di Revisori composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti. L'obbligo della collegialità dei revisori cessa se il limite sopra indicato non viene superato per due esercizi consecutivi. In ogni caso almeno il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità del Revisore dei conti, ovvero dei membri del Collegio dei revisori, valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione. A coloro che sono iscritti all'Albo dei Revisori sono riconosciuti i compensi determinati secondo le tariffe professionali vigenti per i Dottori Commercialisti.

Il Revisore dei conti e il Collegio dei revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, possono partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva, verificano la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri e redigono una apposita relazione accompagnatoria ai bilanci.

Art. 13

Settori Operativi

Il Consiglio di Amministrazione può istituire Settori Operativi, individuandone un responsabile, quali forme organizzative della Fondazione con funzioni propositive, consultive e realizzative in relazione a specifiche aree in cui si esplica l'attività della Fondazione stessa. La composizione e il funzionamento dei Settori Operativi saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 14 **Bilancio**

L'esercizio amministrativo chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo di ogni anno, il Presidente della Fondazione predispose il rendiconto annuale e unitamente alla relazione accompagnatoria lo trasmette al Collegio dei Revisori e al Consiglio di Amministrazione. Entro il 30 aprile provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del rendiconto annuale dell'esercizio precedente, corredato dalla relazione acquisita dal Collegio dei Revisori, e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso predisposto dallo stesso Presidente.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.p.r. del 29 settembre 1973, n. 600.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Art. 15 **Estinzione e liquidazione della Fondazione**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa ovvero qualora intervengano cause che per legge o per Statuto impongano l'estinzione della Fondazione, questa viene accertata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, sentito il parere dei Fondatori.

Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di due liquidatori di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili.

I beni residui dopo la liquidazione saranno devoluti, salvo diversa deliberazione presa all'unanimità dai Fondatori, all'Associazione Nadir ONLUS sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di parere contrario o comunque in caso di impossibilità, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali della Fondazione o a fini di pubblica utilità sempre sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La Fondazione, a seguito di parere favorevole dell'organismo di controllo, di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in altre ONLUS che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Art. 16
Segni distintivi della ONLUS

La denominazione della fondazione "Fondazione Nadir ONLUS" oppure "Nadir Foundation ONLUS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 17
Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di Legge e, in particolare, tutte le disposizioni previste dal Decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.